

Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Declaratoria di risoluzione del contratto - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 19/12/2014

Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 19/12/2014

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI